

REGOLAMENTO QUADRO PER L'ELEZIONE DEL/DELLA SEGRETARIO/A E DELLE ASSEMBLEE DELLE FEDERAZIONI-PAESE E DEL/DELLA SEGRETARIO/A DI CIRCOLO-PAESE E DI CIRCOLO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento:
 - a. le Federazioni PD della Circoscrizione Estero i cui Segretari/e e le cui Assemblee hanno terminato il loro mandato;
 - b. le Federazioni PD della Circoscrizione Estero i cui Segretari/e che non hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica;
2. Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento i Circoli-Paese e i circoli che si trovino nelle stesse condizioni descritte nel comma precedente
3. I congressi di circolo per le elezioni del Segretario e dell'Assemblea Paese del PD si svolgeranno nella finestra temporale tra il 1 settembre e il 30 novembre 2024.
4. La fase congressuale Congresso è indetta con la pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale del PD Circoscrizione estero.
5. La data di svolgimento dell'elezione dei/delle Segretario/a e delle Assemblee-Paese è fissata dagli organi politici delle strutture interessate o, in loro, assenza, dalla Segreteria nazionale del PD o da suo delegato.

Articolo 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo e passivo sono riservati:
 - a. agli iscritti presenti nell'anagrafe 2023 della Circoscrizione estero - che il Dipartimento PD Italiani all'estero trasmetterà alle commissioni per il congresso delle Federazioni -, che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di svolgimento del congresso di circolo cui sono iscritti;

- b. ai nuovi iscritti entro 10 giorni dall'inizio dello svolgimento delle riunioni di circolo, come da calendario stabilito dall'Assemblea della federazione-paese o dalla Commissione per il Congresso di Federazione.
2. I nuovi iscritti successivamente alle scadenze indicate per elettorato attivo e passivo partecipano al congresso con diritto di parola.

Articolo 3

(Commissioni per i Congressi delle Federazioni)

1. Presso ogni Federazione-Paese è costituita, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, una Commissione che garantisca il corretto svolgimento del procedimento congressuale, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a segretario di federazione. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il Presidente della Commissione di Garanzia della Circoscrizione estero o un suo delegato.
2. La Commissione viene eletta dall'assemblea della federazione-Paese con la maggioranza assoluta dei votanti, anche tramite votazione telematica. In caso di assenza, inottemperanza o impossibilità di funzionamento dell'Assemblea di federazione-Paese, la Commissione federale è nominata dalla segretaria nazionale o da un suo delegato.
3. Il ruolo di componente della Commissione è incompatibile con qualsiasi candidatura disciplinata dal presente regolamento ed è parimenti incompatibile con qualsiasi candidatura il ruolo di delegato della commissione per le funzioni di garanzia delle operazioni congressuali. Non sono incompatibili coloro che ricoprono incarichi politici – ad esclusione di quelli di garanzia – che non sono candidati nella presente tornata congressuale.
4. I componenti delle commissioni per i congressi non possono, a pena di decadenza, sottoscrivere candidature a segretario/a o alla Assemblea Paese.
5. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
6. La commissione:
 - a. assicura che sia data massima e tempestiva comunicazione a tutte/i le/gli iscritti/e dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature stabiliti dal Regolamento;
 - b. deve formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario/di Federazione e/o circolo Paese;
 - c. deve formalizzare l'accettazione delle liste dei/delle candidati/e all'Assemblea regionale;

- d. cura la pubblicazione e la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario del PD e di eventuali documenti presentati dalla lista a lui collegata e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti, garantendo che siano disponibili per la consultazione degli iscritti durante il congresso di circolo;
- e. fornisce ad ogni Circolo il tabulato dell'Anagrafe degli iscritti su cui registrare la partecipazione al voto, la scheda elettorale per l'elezione del Segretario, il modello di verbale sul quale registrare i risultati delle votazioni;
- f. assicura che un suo componente o un suo delegato partecipi allo svolgimento dei Congressi di circolo per verificarne il corretto andamento, coadiuvato dalla presidenza del Congresso.
- g. dopo aver ricevuto tutti i verbali dei Congressi di circolo, provvede alla ratifica e proclamazione degli eletti;
- h. rende disponibili ai fini della pubblicazione la documentazione necessaria al Congresso, le decisioni e le comunicazioni della stessa sul sito istituzionale del PD Circoscrizione estero.
- i. svolgere tutti gli altri compiti eventualmente previsti dai Regolamenti delle Federazioni
- j. la Commissione è, inoltre, organismo di primo grado sui ricorsi presentati sullo svolgimento dei congressi nel proprio ambito territoriale.

Articolo 4

(Programmazione)

Per facilitare la partecipazione a tutte le fasi congressuali, gli organi di direzione politica di Federazioni e circoli-Paese e le Commissioni per il Congresso di Federazione devono tempestivamente e con almeno 30 giorni di preavviso comunicare al Dipartimento PD Italiani all'Estero le date di svolgimento dei Congressi di Federazione.

Articolo 5

(Organi obbligatori)

1. Come previsto dall'Art. 11, comma 10 dello Statuto PD della Circoscrizione Estero, ogni Federazione Paese deve necessariamente avere un'Assemblea Paese, un Segretario politico, un Presidente dell'Assemblea Paese e Tesoriere. Presidente e Tesoriere dovranno essere eletti dall'Assemblea Paese su proposta del Segretario anche in una successiva riunione.
2. Come previsto dall'Art. 11, comma 7 dello Statuto PD della Circoscrizione Estero, ogni circolo territoriale deve necessariamente avere una Assemblea degli iscritti, Un Presidente,

un Segretario politico esecutivo e un Tesoriere. Presidente e Tesoriere dovranno essere eletti dall'Assemblea degli iscritti al Circolo su proposta del Segretario anche in una successiva riunione.

Articolo 6

(Composizione Assemblea-Paese)

1. Il numero complessivo dei componenti dell'Assemblea di ciascun paese è pari, di norma, e salvo quanto previsto dagli Statuti delle Federazioni, al massimo il 4% degli iscritti, nel 2023, ai circoli del relativo Paese.
2. Le Federazioni con un numero limitato di iscritti possono derogare al tetto del 4%, stabilendo comunque un numero non superiore a dieci componenti elettivi della rispettiva Assemblea Paese.
3. Sono componenti di diritto dell'Assemblea il Segretario eletto e i candidati a segretario le cui liste abbiano conseguito un numero di consensi pari almeno al 5% dei voti espressi nella consultazione.

Articolo 7

(Candidature)

1. I mandati di Segretario di Federazione e Segretario di Circolo durano quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta consecutiva.
2. L'elezione del segretario di Circolo e di Federazione Paese e delle relative assemblee avviene con il voto personale, diretto e segreto dei soli iscritti al PD, secondo le modalità previste dall'articolo 19 comma 2 dello Statuto nazionale del Partito Democratico e dal presente Regolamento.
3. Le candidature a Segretario di Circolo e a Segretario di Federazione vengono presentate sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti, e in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea per le Federazioni. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti 2023 del relativo livello territoriale in cui ci si candida o, laddove esistenti, da almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea-Paese o da almeno un terzo dei/delle segretari/e di circolo del rispettivo ambito territoriale, in rappresentanza di almeno due circoli territoriali.

Articolo 8

(Candidature a Segretario del PD Paese e a componente dell'Assemblea Paese)

1. Le liste presentate dovranno essere sottoscritte da un numero di iscritti almeno doppio rispetto a quello dei candidati proposti nella propria lista e iscritti al PD Paese entro il giorno di presentazione delle liste, nel caso di rinnovi del tesseramento, o entro 10 giorni dalla data dell'avvio dei congressi di circolo, nel caso di nuovi iscritti. Ogni iscritto può

- sottoscrivere una candidatura a segretario e la lista ad esso collegata. La sottoscrizione della lista è compatibile con la propria candidatura nella stessa. Si intende che le firme a sostegno della lista sono le medesime di quelle a sostegno del candidato Segretario.
2. La candidatura è corredata da una piattaforma politico-programmatica per l'iniziativa del Partito nel relativo Paese e dall'indicazione della lista collegata con i relativi nomi dei presentatori. La piattaforma politica illustrerà il percorso politico proposto dal candidato per il rafforzamento e la coesione del PD Paese.
 3. Le candidature a segretario devono pervenire al Presidente della Commissione del congresso della rispettiva federazione e in copia presso l'ufficio Italiani nel Mondo del PD entro la data stabilita dalla commissione della federazione-Paese.
 4. Il Segretario è eletto in collegamento a una lista di candidati all'Assemblea. Ogni lista deve essere collegata a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e non può contenere un numero di candidati superiore a quello del numero di componenti dell'assemblea del PD Paese.
 5. Le liste devono essere formate nel rispetto dell'alternanza di genere.
 6. La Commissione per il congresso accerterà entro 48 ore che l'interessato/a possieda i requisiti per la candidatura previsti dallo Statuto Nazionale, da quello del PD Circostrizione estero e dal Codice Etico del PD.
 7. La Commissione potrà richiedere eventuali perfezionamenti della documentazione presentata.

Articolo 9

(Convocazione dei congressi di circolo)

1. I Congressi di circolo per l'elezione del Segretario-Paese e della Assemblea-Paese dovranno tenersi nella finestra temporale fissata dalle commissioni per il congresso delle Federazioni:
2. Il/la segretario/a di circolo (o, in sua assenza, la/il Presidente di circolo o la commissione per il Congresso di Federazione), deve comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data del congresso, al fine di consentire la programmazione delle scadenze congressuali e la partecipazione di un componente della Commissione o di un/una sua/o delegata/o ai lavori del Congresso.
3. La/il Segretario/a di circolo (o, in sua assenza, gli organi previsti al comma precedente) convoca il Congresso con almeno 15 giorni di preavviso. La convocazione del Congresso deve essere comunicata a tutti gli iscritti al circolo e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di inizio e di fine delle votazioni. La convocazione è inviata per conoscenza alla rispettiva Commissione per il Congresso e, attraverso di essa, al Dipartimento Italiani nel Mondo del PD.

Articolo 10

(Modalità di svolgimento dei Congressi di circolo)

1. Le modalità e i tempi di svolgimento dei Congressi di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
2. I Congressi di circolo sono aperti alla partecipazione di elettori, simpatizzanti del Partito Democratico ed associazioni di zona e di categoria.
3. In apertura del Congresso di Circolo, su proposta del Segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori. Fa parte della presidenza un rappresentante per ciascuna candidatura.
4. Fa parte della Presidenza un componente della Commissione per il Congresso di Federazione o un delegato nominato dalla stessa che è tenuto ad assistere per intero alla riunione, alle operazioni di voto e scrutinio, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
5. Nel caso di circoli-Paese fa parte della Presidenza un delegato designato dal Dipartimento per gli Italiani nel Mondo del PD:
6. Prima che siano avviate le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati a Segretario del PD Paese e, distintamente rispetto alle prime, qualora necessario, le candidature a Segretario di Circolo, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
7. Le votazioni si svolgono a conclusione del dibattito, la cui ora dovrà essere prefissata nella lettera di convocazione del Congresso.
8. L'elezione degli organi del PD Paese avviene in ogni caso a scrutinio segreto e con procedure distinte in urne separate.
9. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in un'unica seduta in un arco di tempo non inferiore ad 1 ora e non superiore a 5 ore.
10. Lo scrutinio è pubblico ed è svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
11. La presidenza trasmette i risultati e la documentazione alla Commissione tramite il Componente della Commissione o del delegato che ha per suo conto assistito al congresso.

Articolo 11

(Elezione e proclamazione del Segretario e dell'Assemblea del PD Paese)

1. Il voto per il Segretario Paese si esprime tracciando un unico segno sulla lista collegata alla sua candidatura. I candidati all'Assemblea del PD Paese vengono eletti secondo l'ordine di lista deciso dai presentatori.

2. A conclusione delle operazioni di voto in ciascun Circolo viene redatto un verbale che verrà immediatamente trasmesso alla Commissione per il Congresso di Federazione.
3. Il verbale conterrà anche a fini informativi, e per garantirne la trasparenza, i risultati delle votazioni, dove si siano svolte, per l'elezione del Segretario e del direttivo di circolo.
4. La Commissione, acquisiti tutti i verbali dei Congressi di Circolo, procede innanzitutto all'assegnazione dei seggi spettanti al complesso delle liste collegate a ciascun candidato a Segretario. A tal fine si utilizza il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Il numero dei delegati da assegnare alla lista collegata a ciascun candidato a Segretario è ottenuto dividendo il complesso dei voti da essa riportati per il quoziente naturale, ovvero il totale dei voti validi divisi per il numero dei delegati da eleggere, ed assegnando i seggi eventualmente così non assegnabili alle liste con i maggiori resti.
5. È eletto Segretario del PD Paese il candidato collegato alle liste che ottengono la maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea del PD Paese. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l'Assemblea del PD Paese elegge il Segretario con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.
6. La Commissione per il congresso di Federazione, acquisiti tutti i verbali relativi al Congresso del PD Paese, comunica i risultati del voto, proclama gli eletti, e convoca la riunione dell'Assemblea della federazione-Paese entro due settimane dal termine dei congressi dei circoli.
7. La Commissione, svolgendo il ruolo di presidenza provvisoria dell'Assemblea (anche tramite un suo delegato), termina le procedure congressuali.
8. Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei delegati, la presidenza provvisoria dell'Assemblea indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti l'Assemblea e proclama Segretario il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 12

(Modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Paese e del Segretario e degli organismi del Circolo, tutte le iscritte e gli iscritti che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 dello Statuto del PD, e che godono del diritto di elettorato attivo di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. L'iscritta/iscritto esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati collegata alla candidata/o Segretaria/o.
3. Nel caso di candidature o liste uniche il voto può essere espresso per acclamazione. Ogni iscritto ha comunque il diritto di richiedere il conteggio dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni.
4. Conformemente allo Statuto del PD Circostrizione Estero, è consentito concesso il ricorso al voto telematico, in casi di necessità o urgenza debitamente motivati, esclusivamente per

l'elezione delle cariche monocratiche a livello di Circolo, previa autorizzazione della Commissione per il Congresso di Federazione (o, per i circoli-Paese, del Dipartimento PD Italiani all'Estero) ed approvazione palese ed unanime di tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

5. Gli aspetti tecnici del voto telematico a scrutinio palese o segreto saranno regolati secondo le modalità ulteriormente stabilite dai rispettivi livelli territoriali.
6. Qualora un circolo territoriale abbia consistenti nuclei di iscritti in località particolarmente lontane dal luogo in cui si tiene il Congresso del circolo stesso è possibile richiedere, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori congressuali, – alla Commissione per il Congresso di Federazione o, per i circoli-Paese, al Dipartimento PD Italiani all'estero – l'autorizzazione a svolgere il congresso, contemporaneamente, in più sedi, garantendo i medesimi caratteri di trasparenza e garanzia previsti dal presente Regolamento.

Articolo 13

(Flessibilità)

Tenuto conto delle diversità territoriali e delle specifiche peculiarità di talune Federazioni e dei loro Regolamenti, gli organi politici delle Federazioni e/o le Commissioni per il congresso delle Federazioni possono – per ragioni di praticità e qualora esista il consenso in tal senso di tutte le parti interessate – indicare specifiche modalità di applicazione delle norme procedurali non sostanziali previo accordo del Dipartimento PD Italiani all'estero.

Articolo 14

(Contestazioni)

1. Eventuali contestazioni sui risultati dei Congressi, avanzate entro 48 ore dal fatto, vengono esaminate dalla Commissione per il Congresso della relativa Federazione o, per i circoli-Paese, dalla Commissione di Garanzia della Circoscrizione Estero che assume tempestivamente le proprie determinazioni
2. Eventuali appelli alle determinazioni assunte secondo il precedente comma, vanno rivolti, entro ulteriori 48 ore, rispettivamente, alla Commissione di Garanzia della Circoscrizione Estero e alla Commissione nazionale di Garanzia del Partito Democratico.
3. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione del Congresso di Federazione vanno rivolte in prima istanza alla Commissione di Garanzia della Circoscrizione Estero. L'eventuale secondo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

Articolo 15

(Garanzie)

1. La Commissione per il Congresso di Federazione provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario/a.
2. La Commissione per il Congresso di Federazione ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea Paese e del Segretario/a di Federazione si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni per il Congresso, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.
4. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente Regolamento devono essere rivolte in prima istanza alla Commissione di Garanzia della Circostrizione Estero e in seconda istanza alla Commissione Nazionale di Garanzia che avrà l'obbligo di deliberare tempestivamente, secondo le norme degli statuti nazionale e del PD Circostrizione Estero.

Articolo 16

(Conformità e principi ed alle disposizioni degli Statuti del PD Nazionale e della Circostrizione estero)

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si farà riferimento ai principi e alle disposizioni dello Statuto Nazionale del PD e dello Statuto del PD Circostrizione estero